

# **“Scudo” fiscale**

## **Un’ammnistia mascherata da condono**

**di Giuseppe Farina**

Lo “scudo fiscale” è un’ammnistia, mascherata sotto forma di condono fiscale, per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero ed occultate, in violazione del d.l. 28 giugno 1990, n. 167.

L’ammnistia è rinuncia dello Stato a punire la persona che ha commesso un reato.

La rilevanza di questo cedimento dell’autorità statale è stata da tempo avvertita, tanto che l’art. 79 della Costituzione è stato modificato nel senso di stabilire che l’ammnistia va concessa con legge deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di Camera e Senato.

Se una legge esclude la punibilità di reati, senza abrogare le norme che tali reati puniscono, come avviene per il condono da “scudo fiscale”, quella legge raggiunge lo stesso risultato della concessione di amnistia.

Sul piano della sostanziale osservanza della Costituzione, quella legge deve essere approvata con la stessa maggioranza qualificata prescritta dall’art. 79 della Costituzione.

L’esclusione della punibilità di reati fiscali è enunciata esplicitamente

nel comma 4 dell'articolo proposto dal Governo per il condono in discussione, anche se in modo contorto: “restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione...”. Sono i reati contemplati negli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e riguardano omissioni di redditi per somme di una certa entità.

Quindi per questi reati è concessa espressamente amnistia.

Ma se non è consentito agli uffici finanziari di conoscere elementi sufficienti della “regolarizzazione” fatta tramite un intermediario, essi non potranno neppure individuare se, invece, l'operazione faccia emergere un caso di dichiarazione fraudolenta, che è un reato diverso. Anche per questo c'è un condono occulto, ma reale.

Se viene poi creata, nell'articolo di condono fiscale, una serie di garanzie per evitare che emergano altri reati, per i quali non è dato condono, ciò significa che qualsiasi altro reato non elencato fruisce, se ad esso è connesso un provento in qualsiasi modo detenuto all'estero, della medesima esclusione della punibilità implicita, ma reale.

Questa esclusione, nonostante la formula tranquillizzante che si è riferita, è desumibile espressamente dal rinvio agli articoli del precedente decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (che ha già premiato evasori e colpe-

voli di reati di qualche anno fa). Basti pensare – ed è sufficiente per queste righe di informazione – che l’art. 14, comma 1, lettera c), stabiliva esplicitamente l’esclusione della punibilità per tali reati sulle dichiarazioni, ma che la previsione della presentazione di dichiarazioni riservate agli intermediari (banche, ecc.) metteva al riparo i detentori di capitali all’estero praticamente da ogni indagine.

In particolare, l’art. 17, richiamato da questo condono, stabiliva che le operazioni di rimpatrio o di denuncia di altre attività, per regolarizzarle, “non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto (sic) per la segnalazione” prevista dall’art. 3 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, in materia di prevenzione dell’ utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Oggi quest’ultima norma è stata abrogata (se ne sono avveduti gli estensori delle regole sullo “scudo fiscale”?), ma non sembra possibile introdurre altre ipotesi di impedimento ad accertamenti in tema di riciclaggio, visto che i nuovi obblighi di informazione sono stati definiti in esecuzione di una apposita direttiva comunitaria.

Insomma, almeno per il riciclaggio, lo “scudo” non dovrebbe consentire esenzione da indagini e da punibilità.

Infine, l’omissione delle dichiarazioni ed il condono, così congegnati,

coprono, per la loro onnicomprensività, anche le evasioni in tema di imposta sul valore aggiunto, consistenti nel mantenimento, all'estero, mediante parziale o totale occultamento in Italia, di somme percepite a pagamento di cessioni di beni o di prestazioni di servizi. Il rientro di queste attività finanziarie, oltre a far emergere fatti di emissione di fatture irregolari, con evasione dell'imposta, che è anche di interesse comunitario, potrebbe, se conoscibile, far rilevare reati connessi.

Anche in questi casi, si può porre la questione se il sostanziale impedimento della conoscenza di tali fatti rilevanti non si traduca nell'inibire la punibilità di chi può aver commesso i reati così configurati.

Le contorte disposizioni della nuova norma sullo scudo fiscale e le ancora più capziose norme del 2001 occultano e coprono, in sostanza, fatti punibili penalmente in misura almeno pari a quella della concessione di una esplicita amnistia.

Ne sono sbeffeggiati i contribuenti onesti.